



TRIBUNALE FEDERALE

## DECISIONE N° 6 s.s. 2024/2025

composto dai signori

Avv. Marco Lupo

Dott. Eugenio Modeo

Avv. Andrea Rossi

Presidente ff

Componente

Componente

Riunita nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 Roma, il giorno **6 novembre 2024** con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, ha esaminato il deferimento del Procuratore Federale nei confronti:

- nato a Roma il 20 settembre 1993, per avere, in data 26 gennaio 2020, in occasione della gara tra Rugby Roma Olympic e Primavera Rugby, riferito all'indirizzo del tesserato [redacted], giocatore avversario, frasi gravemente minacciose, offensive, nonché discriminatorie per ragioni di razza e religione quali *"ebreo di merda ti ammazzo"*, attingendolo poi con uno sputo e contestualmente rivolgendogli le seguenti espressioni *"tu vali questo, brutto ebreo. Ti faccio una faccia così, ti ammazzo ebreo di merda"*, così in violazione:

- del principio di non discriminazione ex art. 6 del Codice di comportamento sportivo CONI, secondo cui *"tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche"*.

- dell'art. 20, co. 4, Regolamento di Giustizia FIR, secondo cui *"i tesserati devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in particolare in relazione"*

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Piazzale Italia - 00135 Roma  
info@fir.it

T + 39 06 45211131  
F +39 06 45213174  
giustizia@federazioneir.it  
giustizia@pec.federazioneir.it



TRIBUNALE FEDERALE

*alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche, al genere e all'orientamento sessuale";*

- della affiliata Primavera Rugby ASD in persona del Presidente pro tempore, la responsabilità oggettiva per i fatti commessi dal proprio tesserato, come previsto

- dall'art. 20, co. 6, Regolamento di Giustizia FIR, secondo cui "in tali ipotesi il soggetto affiliato di appartenenza del tesserato è punito con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00"

#### Motivi

Il presente procedimento è stato avviato in quanto il giorno 1 dicembre 2023 la Procura Federale FIR apprendeva dagli organi di stampa (Corriere della Sera, cronaca di Roma, p. 7, del 6/12/2023) notizia di un processo penale avanti il Tribunale di Roma a carico di ..... per avere questi, in data 26 gennaio 2020, al termine della gara tra a Rugby Roma Olympic e la Primavera Rugby, bloccato in mezzo al campo, giocatore avversario, attingendolo con uno sputo e contestualmente rivolgendogli le seguenti espressioni *"tu vali questo, brutto ebreo. Ti faccio una faccia così, ti ammazzo ebreo di m....."*.

In sede di giudizio sono stati acquisiti gli atti dell'istruttoria, gli esiti delle indagini penali svolte, delle Udienze dibattimentali tenute e delle Sentenze pronunciate, ed ascoltati 3 testimoni.

Per quanto riguarda gli atti del procedimento penale pendente nei confronti dell'incolpato ..... dinanzi al Tribunale di Roma – X Sezione Penale in composizione collegiale, risulta che all'Udienza del giorno 1.12.2023, il tesserato con riferimento all'episodio oggetto di giudizio ha riferito: *"In quell'occasione quando passo, e anche successivamente, cominciano le minacce nel senso che: all'inizio sputa per terra, e dice: "tu vali questo, ebreo di merda. Sei un ebreo ti ammazziamo. Ti ammazzo, ti faccio una faccia così, sei un ebreo del cazzo",*

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Piazz. Italia - 00135 Roma  
fedrugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 46214179  
giustizia@federugby.it  
giustizia@sez.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

*me n'ha detta...me n'ha dette cento in tre secondi. Sia quando sono passato, e io me lo guardavo e dicevo: "bravo, bravo", sia quando mi sono fermato io ed è passato lui. Proprio lui si è fermato e sputa per terra, e mi dice: "tu vali questo, sei un ebreo di merda, ti ammazziamo". "Ti ammazziamo".*

Successivamente lo stesso ha aggiunto: *"lui mi ha querelato per questa... per questo... per il fatto, ch  lui dice che io gli ho detto: "ti spacco la faccia", ma mente spudoratamente, e ci sono i testimoni. I testimoni che lui porta verranno... verranno querelati per calunnie nei miei fronti, eccetera."*

Al riguardo, per , deve essere rilevato che, con riferimento al procedimento penale nel quale [ ] era imputato di aver minacciato il [ ] risulta presente in atti la Sentenza del Giudice di Pace di Roma – Sezione Penale, che ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta riparazione del danno.

Agli atti del procedimento   presente anche la querela presentata dal [ ] tramite il suo legale (la data sembra essere quella del 6.2.2020), nella quale vengono indicati come testimoni Merendino [ ]

Con riferimento alla presenza di numerose persone il [ ] infine, ha rappresentato: *"poi l'ha detto davanti a 20/30 persone. Perch  noi siamo... perch  le squadre sono 22 pi  22, perch  si gioca in 15 pi  la panchina, quindi te quando fai il corridoio..."*

Quanto riferito dal [ ] in Udienza corrisponde sostanzialmente con il contenuto della denuncia querela da lui presentata il 23.4.2020, due giorni dopo essere stato identificato ed aver eletto domicilio in relazione alla querela presentata nei suoi confronti da [ ]

Sempre in sede penale   stato sentito il testimone [ ] il quale ha riferito di aver sentito il [ ] dire: *"t'ammazzo ebreo di merda"*, circostanza confermata anche dagli ulteriori due testimoni assunti successivamente [ ]

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Sezione Olimpica - Europa Nord  
Foro Italo - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@goc.federugby.it





TRIBUNALE FEDERALE

Con riferimento agli atti del procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace di Roma risulta presente anche la querela presentata da [redacted] nella quale vengono indicati come testimoni

La versione sostenuta dal [redacted] e confermata dai testimoni dallo stesso indotti risulta completamente ribaltata, in sede di audizione il 12.3.2024, da [redacted], il quale ha anche presentato una denuncia querela che ha originato un procedimento penale definitosi come sopra ricostruito.

Dinanzi a questo Tribunale, il 23.5.2024, sono poi stati sentiti i testimoni [redacted] (gli stessi indicati nella querela dal [redacted]) i quali hanno escluso che l'incolpato abbia commesso i fatti lui contestati in questo giudizio e confermato la versione resa dal [redacted] con riferimento alle minacce profferite dal [redacted].

A seguito dell'audizione dei testimoni il Tribunale rinviava al 13.6.2024, per assumere la testimonianza del teste [redacted], arbitro della partita, invitando [redacted] a presenziare, anche al fine eventuale di essere sottoposto a confronto con il [redacted].

All'Udienza di rinvio, il [redacted] non si presentava comunicando al Tribunale di non avere alcuna intenzione di sottoporsi a confronto con il [redacted], mentre veniva sentito [redacted], arbitro della partita, il quale riferiva testualmente: *"Non ricordo di aver assistito né ascoltato episodi, dichiarazioni o frasi di valenza discriminatoria. Ne durante il match e neanche durante il corridoio al rientro negli spogliatoi. Nessuno è venuto da me a lamentarsi."* e poi aggiungeva: *"presumo che durante il corridoio stavo in zona."*

In base alla ricostruzione operata ed alla valutazione del compendio probatorio utilizzabile per la decisione non vi sono fondate ragioni che consentano di accedere ad una delle due diametralmente opposte versioni rese.

Infatti:

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Corso Nero  
Piazzale - 00135 Roma  
fedrugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213174  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

- non è stato possibile sentire il \_\_\_\_\_ ed eventualmente verificare e valutare in sede di confronto con il \_\_\_\_\_, l'attendibilità dei due;
- non risulta offerta alcuna prova che sia oggettivamente in grado di prevalere sulle altre;
- la testimonianza dell'arbitro, pur vicino, non ha offerto spunti per una decisione;
- le altre considerazioni indiziarie non hanno raggiunto il livello di gravità, precisione e concordanza tale da divenire prova decisiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, assolve \_\_\_\_\_ dall'incolpazione lui ascritta e per l'effetto dichiara non luogo a provvedere per la società Primavera Rugby.

Il Presidente  
Avv. Marco Lupo

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 14/11/2024

PUBBLICATA

IL 14/11/2024

Tribunale Federale  
Il Segretario  
Barbara Zicchiari

RECEVUTO  
ITALIA  
14/11/2024

SEGRETERIA  
14/11/2024

SEGRETERIA  
14/11/2024